INTERVENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ISTITUTI PENITENZIARI DI PARTICOLARE SICUREZZA E PER IL RELATIVO PERSONALE

Art. 2

Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza

Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilita' e di contabilita' generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonche' in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Versione in vigore dal 3 settembre 1992, non più in vigore dal 1 novembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale
Estremi	Decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-la-ristrutturazione-di-istituti-penitenziari/art-2-dichiarazione-di-indifferibilita-e-d-urgenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it